

Tribunale di Savona – Sezione civile – Sentenza 15 febbraio 2019 n. 150

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI ZERILLI - Presidente

Dott. DAVIDE ATZENI - Giudice Rel.

Dott. DANIELA MELE - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 3655 del Ruolo Generale dell'anno 2016 vertente

TRA

(...), rappresentato e difeso dall'Avvocato An.Ro. ed elettivamente domiciliato in Savona, piazza (...)

RICORRENTE

E

(...), rappresentata e difesa dall'Avvocato Ga.Br. ed elettivamente domiciliata in Savona, piazza (...)

RESISTENTE

E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede

INTERVENUTO

OGGETTO: divorzio contenzioso

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie è da ricondurre al disposto degli artt. 2 e 3 n.2 lett B) della L. n. 898 del 1970 (come modificata dalla L. n. 74 del 1987) e, pertanto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio in questione.

E' stata dichiarata la separazione tra i coniugi con separazione omologata in data 9.7.2014.

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per un periodo superiore a quello di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, nè sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.

Parte ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dichiarando che i coniugi nulla hanno più da pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo essendo economicamente autosufficienti.

Parte resistente ha chiesto che venga posta a carico del marito, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 250,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.

Al riguardo va tuttavia evidenziato - come peraltro è stato fatto già dal Presidente del Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti - che la sig.ra (...), sentita all'udienza presidenziale dell'11.10.2017, ha spontaneamente dichiarato di aver instaurato una relazione di convivenza con un nuovo compagno, tale sig. (...) (cfr le dichiarazioni rese della resistente a verbale d'udienza: "sono (...), nata ad A. S. il (...), residente in S. via (...) B. n. 5 interno 3, in appartamento di proprietà sul quale grava un'ipoteca di Equitalia di Euro 750,00 mensili e nel quale vivo con il mio compagno").

Tale circostanza rende applicabile il condivisibile (e più recente) insegnamento della Suprema Corte in base al quale la formazione da parte del coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento di un nuovo nucleo familiare di fatto dà luogo alla perdita definitiva (ovverosia anche per l'ipotesi in cui la famiglia di fatto venga successivamente a sciogliersi) del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e/o l'assegno divorzile (cfr sul punto Cass. n. 6855 del 3.4.2015: "l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo"; conformi: Cass. n. 17195 del 2011; Cass. n. 19345 del 2016; Cass. n. 2466 del 2016; Cass. n. 17856 del 2015; Cass. n. 18111 del 2017); Cassazione civile, sez. VI, 05/02/2018, n. 2732: "la scelta dell'ex coniuge di costituire una convivenza "more uxorio" stabile e duratura, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei, fa venir meno il diritto all'assegno. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente").

Le deduzioni con le quali la resistente - nelle proprie difese successive all'udienza presidenziale - ha mutato la propria versione dei fatti ed ha dichiarato di non aver mai convissuto con il sig. (...) (cfr le deduzioni medesime ad es. alle pagine nn. 3 e 4 della memoria integrativa, ove si legge: "il signor (...) ha sempre vissuto, in tutti gli anni della relazione con la signora (...), ad A. S. in via M. 18/3, in un appartamento ammobiliato, vicino al luogo di lavoro, dove non ha mai potuto prendere la residenza anagrafica. Il signor (...) non ha mai abitato effettivamente con la signora (...). Poiché, dal 5 luglio 2016 la signora (...) aveva concesso al signor (...) il piacere di prendere la residenza anagrafica presso la di lei abitazione, pur non vivendovi, la convenuta in fase presidenziale, con sincerità aveva dichiarato che il fidanzato viveva con lei pur essendo solo una realtà giuridica e non di fatto") appaiono scarsamente attendibili, non avendo la resistente in alcun modo specificato né il motivo per il quale il fidanzato non avrebbe avuto la possibilità di stabilire la residenza anagrafica presso la propria asserita abitazione di Albisola, né tantomeno il motivo per il quale essa stessa si sarebbe risolta a rilasciare al riguardo una dichiarazione non veritiera al Presidente del Tribunale circa la convivenza del proprio fidanzato presso di sé.

Viceversa, il fatto che il sig. (...) - dopo alcuni anni di fidanzamento con la resistente - si sia risolto a spostare la propria residenza anagrafica presso l'appartamento di proprietà della stessa induce a propendere per la veridicità delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dalla sig.ra (...) al Presidente del Tribunale in ordine alla coabitazione della coppia nonché (induce a propendere) per l'effettiva sussistenza in capo alla resistente ed al (...) della volontà di instaurare un vero e proprio rapporto di convivenza more uxorio.

Le contrarie dichiarazioni rilasciate al riguardo dai testi indicati dalla resistente non possono considerarsi prevalenti rispetto alle assai pregnanti risultanze probatorie su menzionate, e ciò in quanto: 1) le dichiarazioni rilasciate dalla resistente al Presidente del Tribunale circa la propria convivenza con il nuovo compagno hanno un valore latamente confessorio, sostanziandosi in una contra se pronuntiatio, e ad esse va pertanto (e già per ciò solo) attribuita, nella scala gerarchica dei mezzi istruttori delineata dal codice di rito, una valenza probatoria maggiore rispetto alle dichiarazioni testimoniali in esame (la confessione è infatti un mezzo istruttorio idoneo a conferire ai fatti ammessi dal confitente una valenza di presunzione iuris et de iure - ovverosia non suscettibile di prova contraria - in ordine alla veridicità dei fatti medesimi, a differenza di quanto avviene con la prova testimoniale, nella quale la prova contraria è invece sempre liberamente ammessa); 2) anche a prescindere da ciò, le dichiarazioni dei testi in esame devono essere considerate comunque intrinsecamente inattendibili; 3) al riguardo va infatti evidenziato che il teste (...), figlio delle parti, è portatore di un indubbio interesse personale a sostenere che non vi sia mai stata convivenza more uxorio tra la madre ed il sig. (...), e ciò in quanto l'esonero del padre (a seguito della prova di tale convivenza) dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della sig.ra (...) è idoneo a dare inevitabilmente luogo ad un aumento dei suoi obblighi alimentari nei confronti di quest'ultima; 4) sempre nel senso dell'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai testi indicati dalla resistente, va poi evidenziata l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla teste (...) laddove essa ha tentato di sminuire l'importanza della relazione tra la resistente ed il (...) (cfr le dichiarazioni della teste nel punto in cui essa ha affermato che questi ultimi erano soliti vedersi con una frequenza di solo "una o due volte la settimana"), non essendo dato

comprendere per quale ragione il sig. (...), a fronte di un legame con la resistente di carattere meramente superficiale e privo di particolare importanza, si sarebbe risolto financo ad aiutarla a far fronte alle proprie gravose posizioni debitorie, come ammesso nuovamente dalla stessa resistente all'udienza presidenziale (cfr le dichiarazioni rese dalla sig.ra (...) in tale sede, risultanti dal verbale d'udienza: "pagavo la rata di Equitalia con l'aiuto di mia zia recentemente mancata e ogni tanto con il contributo del mio compagno"); 5) le dichiarazioni della teste (...) sono inattendibili anche nel punto in cui essa ha affermato di essersi recata spesso a casa della resistente e di non avervi mai incontrato il sig. (...), essendo evidentemente del tutto inverosimile che quest'ultimo, anche ove nel caso di specie sia stato semplicemente un fidanzato non convivente della signora (...), non si sia mai recato presso l'abitazione della stessa (peraltro tale ultima circostanza, oltre che inverosimile fino al punto da inficiare l'attendibilità della teste (...), appare sostanzialmente smentita dalle dichiarazioni del teste (...), fratello del ricorrente, che ha dichiarato di aver incontrato più volte il sig. (...) nell'atto di prendere il caffè presso il bar sito accanto al condominio abitato dalla resistente); 6) ancora nel senso dell'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai testi indicati dalla resistente, va rilevato che anche le affermazioni rese dalla teste (...) ("ho potuto verificare di persona che il sig. (...) non vive lì perché frequento l'abitazione della sig.ra (...)") appaiono anch'esse inverosimili per la loro eccessiva genericità, non avendo la teste in alcun modo precisato la frequenza delle proprie asserite visite presso l'alloggio della resistente.

Per quanto poi concerne le ulteriori deduzioni difensive svolte dalla resistente in base alle quali all'esito del giudizio - ed anche a voler ritenere provata la coabitazione tra di essa ed il signor (...) - non sarebbe comunque emersa la prova certa in ordine al fatto che la coppia abbia effettivamente instaurato, a suo tempo, un reale rapporto di convivenza more uxorio inteso quale comunione di vita spirituale e materiale (cfr ad esempio quanto dedotto a pag. 7 della memoria di replica: "la convivenza con un nuovo compagno che costituisce il presupposto per il venir meno dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile a carico del coniuge deve essere intesa come convivenza effettiva, sostegno materiale e morale tra due persone"), va rilevato che la volontà della sig.ra (...) e del sig. (...) di instaurare un vero e proprio rapporto di convivenza more uxorio può essere desunta in via presuntiva, nel caso di specie, dalla stessa circostanza della loro coabitazione (coabitazione che per quanto su esposto deve considerarsi provata).

Infatti, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, la coabitazione, pur non essendo di per sé sola sufficiente a dare luogo a quella comunione di vita materiale e spirituale che caratterizza la convivenza more uxorio, costituisce tuttavia un elemento assai pregnante e significativo, a livello probatorio, della volontà dei conviventi di realizzare tra loro la comunione materiale e spirituale medesima e di costituire, in tal modo, una nuova famiglia di fatto, tanto da far sorgere in capo al coniuge che rivendichi il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, una volta dimostrata, l'onere di elencare e provare gli elementi di fatto che siano atti a dimostrare che la coabitazione con il proprio partner non era finalizzata, nel caso di specie, a costituire un nuovo nucleo familiare (Cfr Cass. 8.3.2017 n. 6009, in motivazione: "il Tribunale di Rimini, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra (...) e (...), rigettò la domanda di quest'ultima di attribuzione di un assegno divorzile, rilevando che era pacifico che la signora conviveva con un nuovo compagno e che

pertanto era venuto meno ogni obbligo assistenziale del coniuge. L'appello proposto dalla (...) contro il predetto capo della decisione è stato parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Bologna, che, rilevato che v'era prova unicamente della coabitazione dell'appellante con il nuovo compagno, Ca.Pr., ma non di una stabile convivenza dei due, caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale, ha disposto che (...) corrisponda all'ex moglie un assegno divorzile di Euro 800,00 mensili. La sentenza, pubblicata il 13.01.2014, è stata impugnata da (...) con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui (...) ha resistito con controricorso. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, che la (...) convive da anni con il compagno, tanto da aver trasferito la propria residenza presso l'abitazione di questi. Sostiene, inoltre, il difetto di qualsivoglia ragionevolezza della decisione, nonchè il difetto di motivazione in ordine ai criteri di determinazione del quantum dell'assegno. Ad avviso di questa relatrice il motivo appare manifestamente fondato nella parte in cui denuncia l'assoluta irragionevolezza della decisione. La corte del merito ha infatti rilevato che la stessa (...) ha ammesso di aver lasciato l'abitazione coniugale e di essersi stabilmente trasferita nella casa del nuovo compagno - con il quale intratteneva da tempo un'affettuosa amicizia, poi consolidatasi - nonchè di contribuire al menage familiare versando alla madre del Ca., che è proprietaria dell'appartamento e che ha sempre convissuto col figlio, la somma di Euro 500 mensili. Rispetto a tali accertati dati di fatto, l'affermazione del giudice a quo secondo cui il trasferimento costituirebbe prova di una mera coabitazione e non anche di una convivenza more uxorio appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda e non potendo, peraltro, porsi a carico del C. l'onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre fra la coppia.... Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni"; sempre sul valore particolarmente pregnante ed indicativo della sussistenza di una vera e propria comunione materiale e spirituale di vita tra i partner assunto dalla coabitazione cfr inoltre Cass. 2007/12314, relativa al diverso ma sotto molti aspetti analogo istituto della riconciliazione tra coniugi: "nella ricostruzione della fattispecie concreta della riconciliazione intervenuta tra coniugi separati, va attribuito rilievo centrale ai fini del relativo accertamento agli elementi di fatto e alle iniziative concrete idonei a lumeggiare l'evento riconciliativo, alla loro durata, alla loro collocazione nel tempo, in sostanza alla loro oggettiva capacità di dimostrare la disponibilità dei coniugi alla ricostituzione del nucleo familiare, prescindendo da irrilevanti riserve mentali. In tale quadro di riferimento, l'elemento oggettivo del ripristino della coabitazione tra i coniugi è potenzialmente idoneo a fondare il positivo convincimento del giudice quanto all'avvenuta riconciliazione; con la conseguenza che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare che il nuovo assetto posto in essere, per accordi intercorsi tra le parti o per le modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo stesso tetto, era tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi da non configurarsi come evento riconciliativo").

Sempre sotto l'aspetto in esame va anche evidenziato che la resistente non ha fornito alcuna prova - come sarebbe stato suo onere sulla base dell'orientamento della Suprema Corte testè richiamato - in ordine al fatto che la stabile coabitazione da essa posta in essere con il sig. (...) non fosse finalizzata ad instaurare con lo stesso un vero e proprio rapporto di convivenza more uxorio.

Conseguentemente, la domanda da essa proposta al fine di ottenere la condanna del ricorrente alla corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile deve essere disattesa, restando ai fini che qui interessano irrilevante, per quanto sopra ampiamente esposto, anche la circostanza che la relazione sentimentale tra essa ed il sig. (...) sia ormai terminata.

Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa;

- dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in Savona in data 10.09.1983 dai signori (...) e (...), e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Savona (atto n. 150 P.2 S. A - 1983);

- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savona di procedere all'annotazione della presente sentenza;

- dispone che le spese di causa restino a carico della parte che le ha già anticipate.

Così deciso in Savona il 13 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2019.